Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 15 marzo 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1968, n. **141.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Semeiotica chirurgica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Padova in data 16 gennaio 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Semeiotica chirurgica » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1968

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 118. — GRECO

Repertorio n. 1239

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova per l'insegnamento della semeiotica chirurgica.

L'anno 1968 (millenovecentosessantotto) e questo giorno sedici del mese di gennaio, nella sede del rettorato dell'Università di Padova (via VIII Febbraio n. 9), innanzi a me dott. Pier G. Fabbri Colabich, nato a Padova il 15 settembre 1910, direttore amministrativo dell'Università di Padova e funzionario delegato con decreto rettorale 23 aprile 1952 a redigere e ricevere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924 n. 674;

alla presenza dei signori:

Bruzzo dott. Sergio, nato a Vicenza il 21 agosto 1913, direttore di sezione dell'amministrazione universitaria;

Organo dott. Giovanni, nato a Padova il 13 maggio 1922, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione universitaria;

entrambi residenti a Padova, testi riconosciuti idonei ai sensi di legge ed a me personalmente noti, sono comparsi:

da una parte

prof. ing. Guido Ferro, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1898, rettore dell'Università di Padova, domiciliato a Padova, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'università stessa, ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e debitamente autorizzato dalle competenti autorità accademiche;

dall'altra parte

il sig. rag. Mario Riccoboni, nato a Padova il 16 ottobre 1902, nella sua qualità di vice presidente e legale rappresentante della Soc. p. Az. SIEV - Società industria elettrodi veneta, con sede in Cittadella (Padova), debitamente autorizzato alla stipulazione di questo atto dall'assemblea degli azionisti;

con deliberazione in data 12 gennaio 1968;

che in estratto autentico si allega;

Premesso

che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova è impartito da quattro anni per incarico l'insegnamento complementare di semeiotica chirurgica;

che a tale disciplina specialistica viene riconosciuta una sua importanza sia in campo scientifico che pratico, onde ne deriva l'utilità di un regolare insegnamento;

che esistono presso altre università italiane cattedre di ruolo riservate alla semeiotica chirurgica;

che l'istituto di semeiotica chirurgica potrà usufruire degli attuali locali dell'istituto di anatomia chirurgica;

che la SIEV S.p.A., al fine di consentire che l'insegnamento della semeiotica chirurgica sia impartito da un professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, è venuta nella determinazione di assumere ad ogni effetto l'onere di cui si tratta, a partire dall'anno accademico 1967-68;

che la facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Università di Padova hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la predetta iniziativa;

Tutto ciò premesso

tra la SIEV - Società industria elettrodi veneta S.p.A., di Cittadella (Padova), rappresentata come sopra e l'Università degli studi di Padova, nella persona del suo rettore, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

La SIEV S.p.A., affinchè presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova venga attuato l'insegnamento di semeiotica chirurgica, si impegna di versare annualmente alla università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Padova in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1 — sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramento economico di carriera disposto dallo Stato — la SIEV S.p.A. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la SIEV si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza la aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Padova, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di semeiotica chirurgica.

L'Università di Padova verserà altresì annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni 20 dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di semeiotica chirurgica e si riterrà tacitamente rinnovata di vent'anni in vent'anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Padova, sarà registrata in esenzione di tassa e bollo, ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto, che consta di numero cinque facciate e righe venti della sesta facciata, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura datane — presenti i testi — ai comparenti che lo approvano perchè conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, unitamente ai testimoni ed a me ufficiale rogante.

Il rettore dell'Università di Padova
prof. ing. Guido Ferro

rag. Mario Riccoboni
dott. Sergio Bruzzo, teste
dott. Giovanni Organo, teste
dott. Pier G. Fabbri Colabich, ufficiale rogante

Registrato a Padova, addì 17 gennaio 1968 al n. 43 atti privati. Esatte lire: *Esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Gui

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1968, n. 142.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale per la difesa della gioventù, con sede in Roma.

N. 142. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale per la difesa della gioventù, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 115. — Greco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1968, n. 143.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Michele Arcangelo con quella dei SS. Martino e Leonardo, nel comune di Foiano della Chiana.

N. 143. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Arezzo in data 3 aprile 1967, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Michele Arcangelo con quella dei SS. Martino e Leonardo entrambe nel comune di Foiano della Chiana (Arezzo), riunendo i rispettivi parroci in un solo presbiterio.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 127. — Greco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1968, n. 144.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Benedetto, nel comune di Fano.

N. 144. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Fano in data 21 aprile 1967, integrato con dichiarazione del 7 giugno successivo, relativo alla erezione della parrocchia di S. Benedetto, in località Metaurilia del comune di Fano (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 126. — Greco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1968, n. 145.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Giacomo con quella di S. Bernardino, nel comune di Madonna del Sasso.

N. 145. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° maggio 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Giacomo, in frazione Boleto del comune di Madonna del Sasso (Novara), con quella di S. Bernardino, in frazione Artò dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 124. — Greco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968.

Nomina del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma settimo, della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale della Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 13 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1966, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 147, col quale è stato disposto il collocamento in soprannumero, a decorrere dalla stessa data, del dott. Pietro Cova, direttore generale dei Monopoli di Stato, ai sensi della legge 8 giugno 1966, n. 425;

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina del direttore generale dei Monopoli di Stato, in sostituzione dell'ing. Giuseppe Cavallini collocato a riposo a decorrere dal 1° agosto 1967 con decreto ministeriale 25 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1967, registro n. 568 p.c., foglio n. 98;

Ritenuto che il trattamento economico deve essere determinato ai sensi dell'art. 1, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, sul conglobamento delle competenze del personale statale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Il dott. Armando Milano, vice direttore generale amministrativo dei Monopoli di Stato, è nominato, a decorrere dal 16 febbraio 1968, direttore generale dei Monopoli di Stato, con l'attribuzione, dalla stessa data, dello stipendio annuo lordo di lire 4.927.380, oltre l'indennità integrativa speciale e gli altri assegni dovuti per legge.

Resta ferma la posizione di soprannumero del dottor Pietro Cova di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1968
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 354

(2509)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.

Ammasso volontario della canapa di produzione 1967 assistito dai contributi statali previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto che la difesa del mercato della canapa e la stabilità dei relativi prezzi sono stati validamente assicurati nelle decorse campagne mediante l'ammasso su scala nazionale, assistito dai contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuta pertanto la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori intesa, attraverso l'ammasso volontario, a favorire la regolare immissione sul mercato della canapa di produzione 1967 e ad assicurare la stabilità del prezzo e l'equilibrio del mercato;

Considerato che l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, consente la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da enti e da associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori che conferiscono il loro prodotto per la vendita collettiva, nonchè di contributi statali sulle spese complessive di gestione dell'ammasso;

Ritenuto che si rende necessario assistere l'ammasso volontario con contributi statali negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti, nonchè sulle altre spese di gestione;

Constatata la sussistenza delle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale vengono determinate le direttive per l'applicazione della citata legge 27 ottobre 1966, numero 910;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che operi con unità di indirizzo e di manovra in tutto il territorio nazionale e che dia le necessarie garanzie per la buona riuscita dell'ammasso medesimo;

Vista la domanda del Consorzio nazionale produttori canapa intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuta l'idoneità del Consorzio nazionale produttori canapa allo svolgimento delle operazioni di ammasso volontario della canapa di produzione 1967, trattandosi di ente che risponde ai requisiti specificati nelle considerazioni che precedono e che, inoltre, ha dato prova di capacità organizzativa nel settore dell'ammasso della canapa ed è istituzionalmente soggetto a specifici controlli da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Avuto riguardo all'urgenza di assicurare lo svolgimento delle operazioni di ammasso nel senso e con i contributi sopra indicati;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio nazionale produttori canapa intesa ad attuare l'ammasso volontario della canapa di produzione 1967 e ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, ivi compresa la macero-stigliatura, nonchè sugli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione degli acconti ai conferenti per l'attuazione dell'ammasso volontario della canapa di produzione 1967.

L'ammasso volontario della canapa di cui al precedente comma, la cui gestione deve essere tenuta nettamente distinta da quella ordinaria dell'ente, è regolato da apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dal Consorzio nazionale produttori canapa ed allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sono concessi al Consorzio nazionale produttori canapa:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario della canapa nella misura massima del 90 % per quanto riguarda le spese di stima, ricevimento, costituzione a monte, deposito, conservazione, facchinaggio ed amministrazione e nella misura massima del 50 % nella spesa, per le operazioni di macero-stigliatura, anticipata dai produttori che l'hanno effettuata con propria mano d'opera e con propri mez-

zi nell'interesse e per conto della gestione di ammasso volontario. Detta spesa è determinata nella misura di L. 9.000 per quintale;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione degli acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 5 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento per qualsiasi causa venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 5 % annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di lire 300 milioni.

Ove l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso e di macero-stigliatura, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, le percentuali dei contributi di cui alla lettera *a*) verranno ridotte in misura tale da contenere l'erogazione dei contributi di cui sopra entro il suindicato limite di lire 300 milioni.

Art. 3.

Il pagamento dei contributi sarà disposto sulla base delle spese accertate ed approvate, a norma del disciplinare allegato, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Per l'ammasso volontario di cui al presente decreto, il Consorzio nazionale produttori canapa dovrà costituire un'apposita gestione sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La gestione e le relative operazioni di ammasso restano affidate alla responsabilità degli amministratori del Consorzio nazionale produttori canapa.

Art. 5.

Sul capitolo 5199/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967 è assunto impegno per la somma di lire 300 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1968
Registro n. 3 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 395

Atto disciplinare

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la domanda presentata dal Consorzio nazionale produttori canapa intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1967, n. 910, per l'attuazione dell'ammasso volontario della canapa di produzione 1967;

Considerata l'opportunità di assistere con il contributo dello Stato, tanto nelle spese di gestione e di macero-stigliatura che negli oneri di finanziamento, l'iniziativa dell'ammasso volontario di cui alla domanda suddetta;

Ritenuto che tutte le operazioni dell'ammasso assistito dai contributi di cui alla citata disposizione legislativa, nonchè gli obblighi dell'ente gestore del predetto ammasso e le modalità di erogazione dei predetti contributi debbano essere regolate da apposito atto disciplinare;

Determina

le seguenti norme per l'attuazione dell'ammasso volontario della canapa di produzione 1967, assistito dai contributi dello Stato previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 1.

L'ammasso volontario della canapa di produzione 1967, con i contributi dello Stato previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è gestito dal Consorzio nazionale produttori canapa.

Art. 2.

L'ente gestore è tenuto ad accettare il conferimento di canapa all'ammasso volontario da parte di tutti i produttori.

I produttori che intendono conferire la canapa all'ammasso volontario debbono presentare domanda all'ente gestore indicando il quantitativo e la qualità del prodotto e dichiarando di accettare tutte indistintamente le norme regolanti l'ammasso volontario contenute nel presente disciplinare e disposte dall'ente ammassatore in armonia con il presente atto.

Art. 3.

Il prodotto da consegnarsi nei luoghi e con le modalità indicate dal Consorzio nazionale produttori canapa, a cura e spese del conferente, deve essere conforme, per qualità, a quello descritto nell'apposita tabella dei caratteri distintivi ed anticipi di conferimento della canapa approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Consorzio nazionale produttori canapa è responsabile della buona conservazione del prodotto ammassato.

Art. 4.

La canapa deve essere presentata all'ammasso nei giorni fissati con la prenotazione nelle seguenti condizioni:

a) ben curata, pulita, allo stato naturale come esce dalla maciullazione;

b) confezionata in fagotti di peso comunque non superiore a kg. 71, legali con canapa della stessa quantità e privi sia all'interno che nella legatura del fagotto stesso, di corpi estranei e di qualità più scadenti;

c) perfettamente asciutta;

d) divisa per colori e lunghezza.

Non saranno, pertanto, accettate quelle partite di canapa nelle quali verrà riscontrata una umidità superiore a quella normale (12%), nè quelle che presenteranno occultati, nelle mannelle, nei fagotti e nelle legature, stoppe ed altre fibre scadenti.

Art. 5.

Le operazioni di stima e di conferimento della canapa avverranno alla presenza dei produttori o di un loro mandatario munito di delega scritta.

Art. 6.

La stima del prodotto presentato per il conferimento allo ammasso sarà effettuata attribuendo a ciascuna marca o qualità componenti la partita gli anticipi di conferimento specificati nell'apposita tabella di cui all'art. 3. Tale tabella dovrà essere esposta in ciascun magazzino di ammasso.

Art. 7.

All'atto del conferimento della canapa, esaurite le operazioni di stima, agli interessati viene rilasciato un bollettino di stima e consegna.

Il bollettino è sottoscritto dallo stimatore dell'ammasso, dal magazziniere e, per accettazione, dal conferente o dal suo mandatario.

Nella domanda di conferimento e nel bollettino di stima e consegna sarà inserita la dichiarazione con la quale il conferente espressamente autorizza il Consorzio - Gestione ammasso

volontario - a cedere in garanzia agli istituti finanziatori dello ammasso la canapa conferita e gli affida l'incarico irrevocabile di procedere alla vendita del prodotto conferito.

Una copia del bollettino è consegnata al conferente, le altre sono trattenute dal consorzio.

Art. 8.

Eventuali controversie che sorgessero sulle stime al momento del conferimento del prodotto all'ammasso, qualora il conferente non desideri recedere dal conferimento stesso, saranno risolte da un collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori designati uno dal conferente, uno dal Consorzio nazionale produttori canapa - Gestione ammasso volontario - ed un terzo d'intesa dalle parti o, in mancanza di accordo, dall'autorità giudiziaria a termini di legge.

Il terzo arbitro ha funzioni di presidente del collegio che si intende costituito con l'accettazione di nomina da parte del terzo perito.

La contestazione deve risultare da una richiesta sottoscritta dal produttore conferente all'atto della non accettazione della stima. Il prodotto in contestazione dovrà essere depositato presso il magazzino di ammasso ed ivi separatamente custodito. Tale deposito risulterà da apposito verbale, nel quale verrà descritta la merce ed il suo imballaggio, nonchè i termini della contestazione, in base al quale si procederà alla nomina del collegio arbitrale come sopra previsto.

Il lodo peritale è inappellabile ed impegnativo tra le parti.

Nel caso in cui il conferente anzichè adire alla procedura peritale desideri rinunciare al conferimento, tale suo intendimento deve risultare da apposita dichiarazione formulata in riferimento alla domanda presentata in precedenza.

Art. 9.

Tutto il prodotto conferito all'ammasso andrà a formare i vari monti di tipi e qualità. Pertanto, ciascuna partita conferita all'ammasso perderà la propria individualità ed il conferente non potrà, quindi, ripetere il diritto sulla partita di canapa, che rimane vincolata alle sorti dell'ammasso.

Art. 10.

La fissazione dei prezzi di vendita e la vendita del prodotto ammassato vengono effettuati dal Consorzio nazionale produttori canapa - Gestione ammasso volontario, in base alle direttive degli organi amministrativi dell'ente ed approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il prodotto venduto deve essere consegnato a piede magazzino. Le vendite della canapa sono effettuate mediante regolare contratto da redigersi in triplice esemplare. Ogni vendita deve essere preventivamente finanziata mediante pagamento anticipato del prezzo, documentata da apposita fattura con versamento dello stesso, da parte dello acquirente, sui conti di finanziamento accesi presso gli istituti bancari interessati, a fronte delle anticipazioni corrisposte ai conferenti. Le consegne del prodotto venduto devono essere effettuate soltanto presso i magazzini di ammasso nel periodo previsto dal contratto stesso. Il prodotto si intende consegnato con l'uscita dal magazzino di ammasso, dopo di che non è più ammessa alcuna eccezione o contestazione anche per qualità e peso. Ogni decisione, relativa alla vendita del prodotto conferito, si intende accettata dai singoli conferenti, i quali, pertanto, sollevano il Consorzio nazionale produttori canapa da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alla decisione stessa.

Art. 11.

La chiusura del rendiconto della « gestione ammasso volontario » avverrà ad ultimazione completa delle vendite del prodotto conferito.

Art. 12.

Ultimate le vendite del prodotto ammassato il Consorzio nazionale produttori canapa - Gestione ammasso volontario, provvederà a calcolare, sulla base dell'ammontare dei ricavi di cui al precedente art. 10, al netto degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione sostenute, il prezzo effettivo medio ricavato per ogni quintale di canapa e sottoprodotti conferiti.

Tale prezzo sarà poi maggiorato della quota dei contributi - non appena riscossi - che lo Stato erogherà al Consorzio nazionale produttori canapa ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Stabilito in tale modo il ricavo per il conferente, il Consorzio nazionale produttori canapa - Gestione ammasso volontario, previa delibera degli organi amministrativi dell'ente da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvederà a conguagliare tale ricavo con le anticipazioni corrisposte, tenendo conto delle quantità conferite e liquidando a favore dei conferenti l'eventuale avanzo.

Di converso, il conferente si impegna a rimborsare alla Gestione dell'ammasso volontario, una volta chiusa la gestione stessa, la quota parte dell'anticipo ricevuto che dovesse risultare eccedente il ricavo della vendita del prodotto al netto delle spese di interessi, come sopra specificato.

Art. 13.

Al finanziamento del prodotto conferito all'ammasso provvederà il Consorzio nazionale produttori canapa mediante convenzioni con gli istituti di credito, ad un tasso non superiore di tre punti e mezzo in più del tasso ufficiale di sconto.

Lo schema di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

Per la canapa conferita all'ammasso volontario valgono le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 15.

Ai fini dell'erogazione del contributo dello Stato di cui all'art. 1, il Consorzio nazionale produttori canapa deve:

a) fornire entro tre mesi dalla data di chiusura dell'ammasso volontario, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo della gestione distintamente:

per tutte le spese generali di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto;

per le spese di stima, ricevimento, costituzione a monte, deposito, conservazione e facchinaggio del prodotto;

b) dimostrare, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti.

Art. 16.

La liquidazione dei contributi sarà effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base agli elementi ed ai documenti forniti dal Consorzio nazionale produttori canapa, ai sensi del precedente art. 15, sentito il parere della commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957 per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammesso.

Art. 17.

A chiusura della gestione di ammasso, il Consorzio nazionale produttori canapa deve presentare il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla commissione centrale di cui al precedente art. 16, saranno indicati: la quantità di canapa conferita e venduta; le spese complessive di gestione e l'ammontare degli interessi di finanziamento per la corresponsione di acconti ai conferenti; le somme erogate a titolo di acconto ai conferenti; le somme ricavate dalla vendita del prodotto.

Art. 18.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione dell'ammasso volontario.

Roma, addì 11 dicembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

CONSORZIO NAZIONALE PRODUTTORI CANAPA

per incondizionata accettazione

Il commissario ministeriale
dott. Francesco MONTANARI

(2344)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1967.

Sostituzione di un membro della commissione regionale, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia di Trieste, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali, previste dall'articolo 6, secondo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica, n. 2;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1959, n. 24992, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 99, con il quale venne costituita presso la Direzione dei lavori pubblici del Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste, la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 2;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1960, n. 1385, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1960, registro n. 22, foglio n. 292, col quale l'ispettore generale del genio civile Raffaele Ricciardi, all'epoca ingegnere capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia è stato chiamato a far parte della citata commissione;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1960, n. 14486, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1960, registro n. 54, foglio n. 225, mediante il quale venne costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia in Trieste la commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 2, confermandone, quale membro, il dott. ing. Raffaele Ricciardi predetto e venne disposta, altresì, la cessazione dell'attività della commissione costituita col citato decreto ministeriale 10 dicembre 1959, n. 24992 a decorrere dal 1° dicembre 1960;

Considerato che, a seguito del trasferimento del predetto ispettore Ricciardi, occorre procedere alla sua sostituzione in seno alla commissione di che trattasi;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato:

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto il dott. ing. Franco Finzi, ingegnere capo della sezione autonoma del genio civile per le opere marittime di Trieste è nominato membro della commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia, in Trieste, in sostituzione del dott. ing. Raffaele Ricciardi, trasferito ad altro ufficio.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione in parola è attribuito all'ing. Finzi un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 6 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Registro n. 2 *Lavori pubblici, foglio n.* 141

(2138)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1968.

Sostituzione di un membro della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega il potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

Visto l'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che costituisce la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1966 relativo alla ricostituzione per un triennio della commissione predetta;

Vista la lettera n. 19157 del 18 novembre 1967, con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana designa il dott. Alberto Paci quale membro supplente della commissione suddetta, in sostituzione del dott. Luigi Micheli, dimissionario;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione predetta;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Alberto Paci è nominato membro supplente della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Luigi Micheli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 15 gennaio 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1968
Registro n. 1 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 352

(2087)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1968.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi alla posa di nuovi cavi coassiali ed alla costruzione di una centrale in Aosta e di alcune centraline ausiliarie di amplificazione.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modifiche;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modifiche;

Visto l'art. 180 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Considerato che nel programma di potenziamento della rete telefonica nazionale ed internazionale è prevista la posa di nuovi cavi coassiali per collegare numerosi centri urbani con la conseguente costruzione di una centrale in Aosta e di centraline ausiliarie di amplificazione interessanti le direttrici Torino-Aosta; Aosta-Traforo del Monte Bianco; Aosta-Traforo del Gran San Bernardo;

Visti la relazione tecnica ed il piano di massima redatti dalla Direzione centrale impianti reparto II linee e cavi relativi al programma suddetto;

Visto il verbale della 301ª adunanza tenuta l'8 giugno 1967 dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico nazionale ed internazionale, di costituire con il collegamento Torino-Aosta-Monte Bianco, con derivazione Aosta-Gran San Bernardo, una seconda arteria di grande capacità tra l'Italia e la Francia per la quale sono già stati assunti impegni in sede internazionale;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione del potenziamento dell'attuale rete telefonica nazionale ed internazionale mediante la posa di nuovi cavi coassiali e la costruzione di una centrale in Aosta e di centraline ausiliarie di amplificazione lungo le direttrici:

Torino-Aosta interessante i comuni di:

Torino, Settimo Torinese, Lèini, Volpiano, S. Benigno, Montanaro, Foglizzo, S. Giusto Canavese, S. Giorgio Canavese, Montalenghe, Mercenasco, Vialfrè, Scarmagno, Perosa Canavese, Pavone Canavese, Banchette, Salerano Canavese, Fiorano Canavese, Lessolo, Borgofranco d'Ivrea, Quassolo, Tavagnasco, Quincinetto, Carema.

Aosta-Traforo Monte Bianco interessante i comuni di:

Sarre, S. Pierre, Villeneuve, Introd, Arvier, Avise, La Salle, Morgex, Pré S. Didier, Courmayeur.

Derivazione Aosta-Traforo Gran San Bernardo interessante i comuni di:

Gignod, Etroubles, Oyen, S. Remy-Bosses, Pont S. Martin, Donnaz, Hône, Arnaz, Verrès, Issogne, Champdepraz, Montjovet, S. Vincent, Chatillon, Pontey, Chambave, Verrayes, Fenis, Nus, S. Marcel, Brissogne, Quart-Villefranche, S. Christophe, Aosta.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni d'urgenza, ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire servitù e ad imporre limitazioni alle proprietà interessate, che si rendessero comunque necessarie anche durante l'esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi a partire dalla pubblicazione del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1968

Il Ministro: SPAGNOLLI

(2120)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1968.

Contingente di uve secche provenienti da Paesi terzi da importare a dazio ridotto nel periodo 1° dicembre 1967-30 novembre 1968.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di uve secche da ammettere, per il periodo 1° dicembre 1967-30 novembre 1968 al regime daziario stabilito dalle voci nn. 08.04-B-I-a e 08.04-B-II-a di cui all'allegato II alla vigente tariffa dei dazi doganali, è fissato in complessivi quintali 1.770 (millesettecentosettanta).

Art. 2.

L'importazione del suddetto contingente dovrà effettuarsi attraverso le dogane di Ancona, Bari, Brindisi, Firenze, Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Trieste e Venezia in quote uguali, eventualmente interscambiabili.

L'ammissione al beneficio viene consentita direttamente dal capo della circoscrizione doganale competente per territorio, su domanda degli interessati corredata, per la prima volta, da un certificato della camera di commercio attestante che il richiedente è abituale importatore di frutta secca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1968

Il Ministro: PRETI

(2099)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1968.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita di cui una in sostituzione della analoga in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

Tariffa 5AJ-R, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 5A-R, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa C.Q.S., relativa all'assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato se questa avviene entro il quinquennio o decennio stesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 27 luglio 1961).

Roma, addì 20 febbraio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(2030)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di lire 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 23 febbraio 1968

p, *Il Ministro*: PICARDI

(2101)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa « Circolo socialista - società cooperativa a r. l. », con sede in Seregno (Milano), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 25 gennaio 1968 alla società cooperativa « Circolo socialista - Società cooperativa a r. l. », con sede in Seregno (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Circolo socialista - Società cooperativa a r. l. », con sede in Seregno (Milano), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Raimondo in data 29 gennaio 1946, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Franco Longoni ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1968

Il Ministro: BOSCO

(2049)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « S. Croce » di Cuneo, ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere con sede presso l'ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.13.II.27/1/1844, in data 29 febbraio 1968, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Croce » di Cuneo, è autorizzata ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere con sede presso l'ospedale medesimo.

(2194)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1968, il comune di Castelvetrano (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 385.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2433)

Autorizzazione al comune di Roccamontepiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1968, il comune di Roccamontepiano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.472.338, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2434)

Autorizzazione alla provincia di Como ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1968, la provincia di Como viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 504.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2432)

Autorizzazione al comune di Campagna Lupia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1968, il comune di Campagna Lupia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.953.128, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2336)

Autorizzazione al comune di Carinola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1968, il comune di Carinola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.151.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2337)

Autorizzazione al comune di Monteforte Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1968, il comune di Monteforte Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2338)

Autorizzazione al comune di Rocca Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1968, il comune di Rocca Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.369.016, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2341)

Autorizzazione al comune di Oneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1968, il comune di Oneta (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.004.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2339)

Autorizzazione al comune di Piove di Sacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1968, il comune di Piove di Sacco (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.533.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2340)

Autorizzazione al comune di Tambre d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1968, il comune di Tambre d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.495.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2342)

Autorizzazione al comune di San Potito Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1968, il comune di San Potito Sannitico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.586.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2333)

Autorizzazione al comune di Serra de' Conti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1968, il comune di Serra de' Conti (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.010.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2334)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 19 dicembre 1966 al 25 dicembre 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	238	728	zero	238	3.491	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.216	23.375	18.340	25.216	25.540	40.621
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.359	8.373	2.044	7.359	5.308	14.921
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.153	6.787	1.992	8.153	8.227	19.919
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.603	6.762	1.727	8.603	8.927	22.496
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.143	6.732	1.409	9.143	9.767	25.586
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	9.413	6.717	1.250	9.413	10.187	27.131
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.683	6.702	1.250	9.683	10.607	28.676
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	6.637	1.250	10.853	12.427	35.371
	24	8. superiore al 43 %	13.373	6.497	1.250	13.373	16.347	49.791
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903	5.537	742	6.903	6.977	16.169
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353	5.512	477	7.353	7.677	18.746
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893	5.482	159	7.893	8.517	21.836
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163	5.467	zero	8.163	8.937	23.381
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433	5.452	zero	8.433	9.357	24.926
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	5.387	zero	9.603	11.177	31.621
	35	7. superiore al 43 %	12.123	5.247	zero	12.123	15.097	46.041

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazion da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	7.123	794	6.109	4.058	11.171
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	7.097	24.541
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	34.444
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	58.554
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	22.761	21.143	17.863	22.761	23.225	35.904
	48	b. altri	25.216	23.375	18.340	25.216	25.540	40.621
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903 (*g*)	5.537 (*g*)	742 (*g*)	6.903 (*g*)	6.977 (*g*)	16.169 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353 (*g*)	5.512 (*g*)	477 (*g*)	7.353 (*g*)	7.677 (*g*)	18.746 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893 (*g*)	5.482 (*g*)	159 (*g*)	7.893 (*g*)	8.517 (*g*)	21.836 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163 (*g*)	5.467 (*g*)	zero (*g*)	8.163 (*g*)	8.937 (*g*)	23.381 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433 (*g*)	5.452 (*g*)	zero (*g*)	8.433 (*g*)	9.357 (*g*)	24.926 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*g*)	5.387 (*g*)	zero (*g*)	9.603 (*g*)	11.177 (*g*)	31.621 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*g*)	5.247 (*g*)	zero (*g*)	12.123 (*g*)	15.097 (*g*)	46.041 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*g*)	7.123 (*g*)	794 (*g*)	6.109 (*g*)	4.058 (*g*)	11.171 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	27.625
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	37.569
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	61.679

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazion da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	82.664 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	68.887 (*h*)
	03	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	68.887 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg.	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	6.922 (*l*)	zero	zero	6.922
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	3.061	10.658	zero	3.061	3.715 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	9.749	zero	2.249	5.760 (*i*)	22.155
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*i*)	15.648

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . .	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	9.171	2.913	3.433	4.994 (*i*)	18.473
	80 84	II. altri	2.913	9.171	2.913	3.433	4.994 (*i*)	31.738
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l' Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell' Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(7079)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

Corso dei cambi del 14 marzo 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,90	622,30	622,25	622,40	622,20	—	622,30	622,40	622,90	622,85
$ Can.	573,70	572,85	572,50	572,85	573,50	—	572,70	572,85	573,70	573,70
Fr. Sv.	143,63	143,45	143,44	143,47	143,40	—	143,35	143,47	143,63	143,60
Kr. D.	83,73	83,62	83,58	83,60	83,81	—	83,53	83,60	83,73	83,73
Kr. N.	87,26	87,22	87,23	87,18	87,40	—	87,16	87,18	87,26	87,26
Kr. Sv.	120,65	120,32	120,30	120,36	120,80	—	120,30	120,36	120,65	120,65
Fol.	173,04	172,98	173,15	173,03	173,10	—	172,93	173,03	173,04	173,05
Fr. B.	12,55	12,54	12,56	12,5410	12,56	—	12,5475	12,5410	12,55	12,55
Franco francese	126,47	126,13	126,25	126,14	126 —	—	126,20	126,14	126,47	126,37
Lst.	1491,25	1486,95	1486 —	1487,75	1486 —	—	1486,90	1487,75	1491,25	1488,40
Dm. occ.	156,52	156,56	156,70	156,69	156,45	—	156,65	156,69	156,52	156,55
Scell. Austr.	24,11	24,07	24,11	24,0540	24,10	—	24,0575	24,0540	24,11	24,11
Escudo Port.	21,83	21,81	21,8250	21,83	21,80	—	21,835	21,83	21,83	21,83
Peseta Sp.	8,94	8,92	8,95	8,93	8,95	—	8,935	8,93	8,94	8,97

Media dei titoli del 14 marzo 1968

Rendita 5 % 1935	104,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 marzo 1968

1 Dollaro USA	622,35
1 Dollaro canadese	572,775
1 Franco svizzero	143,41
1 Corona danese	83,565
1 Corona norvegese	87,17
1 Corona svedese	120,33
1 Fiorino olandese	172,98
1 Franco belga	12,544
1 Franco francese	126,17
1 Lira sterlina	1487,325
1 Marco germanico	156,67
1 Scellino austriaco	24,056
1 Escudo Port.	21,832
1 Peseta Sp.	8,932

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 31 maggio 1938, n. 2775/R/Gab. con cui alla signora Hartinger Maria in Guadagnini, nata ad Innsbruck l'8 settembre 1913, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Guadagnini;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 17 ottobre 1967 dalla signora Guadagnini Maria in Guadagnini, nata ad Innsbruck l'8 settembre 1913 residente a Laives;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 31 maggio 1938, n. 2775/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Guadagnini Maria in Guadagnini nata ad Innsbruck l'8 settembre 1913, residente a Laives, viene ripristinato nella forma tedesca di Hartinger.

Il sindaco del comune di Laives provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata, a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 17 febbraio 1968

(2269) *Il vice commissario del Governo*: MASCI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a cinque posti di vice ispettore amministrativo di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa.

Nel Foglio di comunicazioni n. 11 del novembre 1967 del Ministero degli affari esteri, sono state pubblicate la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per esami a cinque posti di vice ispettore amministrativo di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1967.

(2090)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero delle finanze spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 26 febbraio 1968).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli uffici del registro, 36 (trentasei) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sara pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili), corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/*A* del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili), entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenze, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(2197)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2605 del 21 maggio 1966, col quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte mediche vacante al 30 novembre 1965;

Visto il proprio precedente decreto n. 5005 del 27 settembre 1967, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, e col quale venivano affidate le funzioni di segretario al dott. Francesco Giannuzzi, consigliere presso questo ufficio, come indicato nella ministeriale numero 300.IX.II.66.C/12439, del 9 giugno 1967;

Considerato che il dott. Francesco Giannuzzi si è trasferito ad altro dicastero e che pertanto il medesimo deve essere sostituito;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 5005 del 27 settembre 1967, il dott. Francesco Cristaldi, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, assegnato a questo ufficio, è nominato segretario della commissione di cui alle premesse.

Ravenna, addì 26 febbraio 1968

Il medico provinciale: MAULUCCI

(2176)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 000892/1/18 del 25 gennaio 1968, relativo alla dichiarazione del vincitore del concorso a sei posti di medico condotto indetto con decreto del medico provinciale n. 3472 del 27 maggio 1966;

Atteso che il dott. Claudio Savelli, dichiarato vincitore della condotta di S. Nicola la Strada ha dichiarato esplicitamente di rinunciare alla condotta stessa;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso in parola, approvata con proprio decreto n. 000893/1/18 del 25 gennaio 1968, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicato nelle domande di ammissione, dei candidati che seguono nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 000982/1/18 del 25 gennaio 1968, è apportata la seguente modifica:

Il dott. Ugo Giuseppe Di Lorenzo viene dichiarato vincitore della condotta di S. Nicola la Strada in luogo del dottor Claudio Savelli, esplicitamente rinunciatario alla condotta medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 21 febbraio 1968

Il medico provinciale: CAIOLA

(2096)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 101511 in data 10 marzo 1966, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli a posti di medico e ostetrica condotti vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1965;

Considerato che è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso per i posti di ostetrica condotta;

Considerata la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta, banditi con il citato decreto del medico provinciale numero 101511 del 10 marzo 1966;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Verona, dall'ordine dei medici della provincia di Verona e dai comuni interessati;

Visto l'art. 68 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 126, e successive modifiche:

Visti gli articoli 50 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1965 si compone delle seguenti persone:

Presidente:

Arezzo dott. Vincenzo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Guarino dott. Vincenzo, direttore di sezione della prefettura di Verona;

Minissale dott. Vittorio, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Martinolli dott. prof. Aldo, primario ostetrico ginecologico dell'Ospedale civile di Verona;

Abrescia dott. Nicola, libero esercente, specializzato in ostetricia;

Benini Malvina, ostetrica condotta S. Ambrogio Valpol.

Segretario:

Sollecchia dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione inizierà gli esami non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli esami di concorso avranno luogo nella sede di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona e dei comuni interessati.

Verona, addì 24 novembre 1967

Il medico provinciale: D'AMATO

(2128)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 25332 del 1° agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 31 agosto 1967, col quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1964;

Considerato che a seguito delle rinunzie finora determinatesi da parte delle aventi diritto secondo la graduatoria delle idonee di cui al decreto n. 25331 del 1° agosto 1967, la condotta ostetrica di Foria d'Ishia è attualmente vacante;

Ritenuto, pertanto che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta ad altro concorrente che vi abbia diritto, secondo le indicazioni preferenziali apposte nella domanda di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale n. 25331 del 1° agosto 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 31 agosto 1967;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

All'ostetrica Esposito Maria, nata ad Agerola il 18 maggio 1933, è assegnata la condotta ostetrica del comune di Forio d'Ischia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 16 febbraio 1968

Il medico provinciale: CANALIS

(2175)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Sede della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ferrara.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 2 settembre 1967, n. 686, modificato con decreto 8 gennaio 1968, n. 11, col quale fu nominata la commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Comacchio (vacante al 30 novembre 1966) e fu stabilita in Ferrara la sede di detta commissione;

Considerata la difficoltà di reperire in Ferrara locali idonei per potervi eseguire le prove d'esame;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi, per le anzidette prove, dei locali disponibili presso la facoltà di veterinaria dell'Università di Bologna;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 47 e 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificati, rispettivamente, dagli articoli 10 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

A parziale modifica del decreto 2 settembre 1967, n. 686, la commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa avrà sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Ferrara e del comune interessato.

Ferrara, addì 28 febbraio 1968

Il veterinario provinciale: CARDONA

(2252)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1967, n. **30.**

Norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli esercenti attività commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 28 *dicembre* 1967)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione provvede, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, ad integrare l'assistenza mutualistica sanitaria prevista dalla legge statale 27 novembre 1960, n. 1397, a favore degli esercenti attività commerciali della Valle d'Aosta, a decorrere dal 1° gennaio 1967;

Art. 2.

A decorrere dall'anno finanziario 1967 la Regione corrisponderà alla locale Cassa mutua regionale di malattia per gli esercenti attività commerciali, a titolo di contributo integrativo regionale nelle spese per il maggior costo dell'assistenza ospedaliera, specialistica ed ostetrica prevista dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 11 della legge statale 27 novembre 1960, n. 1397, una quota annua integrativa pro-capite, per ciascun commerciante e per ciascun familiare o coadiutore assistibile a' sensi della legge suddetta, quota di importo non superiore al 25 % del contributo suppletivo previsto, a carico degli assistiti, dalla lettera *c*) dell'art. 38 della legge statale medesima.

La percentuale suddetta, relativa alla misura della quota annua integrativa da corrispondere dalla Regione, sarà annualmente stabilita dalla Giunta regionale in base alle risultanze del rendiconto consuntivo annuo approvato dalla cassa mutua per il precedente esercizio finanziario, nonchè in base alle risultanze dei ruoli principale e suppletivo dell'anno in corso, rilasciati dall'intendenza di finanza, e con espresso riferimento alle quote suppletive annualmente deliberate dalla cassa mutua stessa.

Art. 3.

Alla determinazione ed alla liquidazione del contributo integrativo regionale di cui ai precedenti articoli si provvederà con deliberazioni della giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità ed assistenza sociale.

Art. 4.

Il contributo integrativo regionale previsto dall'art. 2 della presente legge non sarà corrisposto per gli esercenti attività commerciali che già beneficino di altra forma di assistenza mutualistica.

Resta fermo l'obbligo del versamento dei contributi ai sensi della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per gli esercenti attività commerciali per i quali i contributi stessi non sono corrisposti dalla amministrazione regionale a norma della presente legge.

Art. 5.

Qualora, in futuro, i contributi suppletivi previsti dalla lettera *c*) dell'art. 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per la copertura totale o parziale dei disavanzi annui della Cassa mutua regionale di malattia dei commercianti, fossero assunti a carico del bilancio dello Stato o diminuissero sino ad un importo procapite inferiore a L. 3.000 ed a L. 6.000 ed a L. 7.000, rispettivamente per la 1ª, la 2ª e la 3ª classe di contribuzione previste dalla lettera *b*) dell'art. 38 della legge statale sopracitata, la Regione non corrisponderà alla predetta cassa mutua il contributo integrativo previsto dalla presente legge.

Art. 6.

In relazione all'intervento finanziario regionale previsto dalla presente legge, faranno parte del consiglio di amministrazione della locale Cassa mutua regionale malattia esercenti attività commerciali, quali membri di diritto e con voto consuntivo, tre rappresentanti della Regione nominati dal consiglio regionale, di cui uno designato dalla minoranza.

Art. 7.

Per l'applicazione in Valle d'Aosta della legge statale 27 novembre 1960, n. 1397, le dizioni « provincia » e « provinciale », previste dalle norme della legge medesima, si intendono sostituite dalle dizioni « Regione » e « regionale ».

Art. 8.

Le spese derivanti a carico della Regione dalla applicazione della presente legge, previste in annue lire dieci milioni, saranno imputate all'apposito sottoindicato nuovo capitolo di spesa da iscrivere nei bilanci di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967 e per gli anni seguenti, con lo stanziamento annuo di lire dieci milioni, spesa la cui copertura è assicurata in relazione al provvedimento di variazione di bilancio cui al comma seguente.

Per il finanziamento della spesa di lire dieci milioni prevista per l'anno 1967 per l'integrazione dell'assistenza di malattia agli esercenti attività commerciali, a' sensi della presente legge, è approvata la seguente variazione allo stato di previsione della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1967: « è istituito il seguente nuovo capitolo di spesa n. 472 (Spese per integrazione assistenza malattia per gli esercenti attività commerciali) », con lo stanziamento annuo di lire dieci milioni, somma da prelevare dal capitolo 111 della parte spesa del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento. Spese correnti. Allegato *E*).

Art. 9.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 dicembre 1967

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1967, n. **31.**

Approvazione di nuove norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 28 *dicembre* 1967)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme approvate con legge regionale 10 marzo 1959, n. 1, (Norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per la assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani) sono abrogate e sostituite dalle nuove norme di attuazione approvate con la presente legge.

Art. 2.

La Regione provvede, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, ad integrare a favore degli artigiani residenti in Valle d'Aosta l'assistenza mutualistica sanitaria prevista dalla legge statale 29 dicembre 1956, n. 1533.

Art. 3.

A decorrere dall'anno finanziario 1967 la Regione corrisponderà alla locale Cassa mutua regionale di malattia per gli artigiani, a titolo di contributo integrativo regionale nelle spese per il maggior costo della assistenza sanitaria di cui all'art. 23, lettera *c*) della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, una quota annua

integrativa pro capite, sino ad un importo unitario massimo di lire duemila, per ciascun artigiano e per ciascun familiare assistibile ai sensi della legge statale suddetta e per ciascun pensionato artigiano e familiare a carico, assistibili gratuitamente ai sensi della legge statale 25 febbraio 1963, n. 260.

Non sarà corrisposta alcuna quota capitaria per gli artigiani che già beneficino di altra forma di assistenza mutualistica.

Resta fermo l'obbligo del versamento dei contributi ai sensi della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per gli artigiani per i quali i contributi stessi non sono corrisposti dalla amministrazione regionale a norma della presente legge.

Art. 4.

La quota capitaria da corrispondere dalla Regione ai sensi dell'articolo precedente sarà annualmente stabilita dalla giunta regionale in base alle risultanze del rendiconto consuntivo annuo per il precedente esercizio finanziario e del bilancio preventivo dell'anno in corso, approvati dall'assemblea della Cassa mutua regionale, nonchè in base al numero degli assistiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente risultante dai seguenti prospetti riassuntivi:

a) prospetti riassuntivi degli elenchi da trasmettere dalla commissione regionale per l'artigianato, istituita con decreto del presidente della giunta regionale ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1958, previo accertamento del diritto all'assistenza;

b) prospetti riassuntivi, approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa mutua regionale, relativi agli artigiani e ai loro familiari fruenti dell'assistenza gratuita.

Art. 5.

Ai fini della compilazione dei prospetti riassuntivi previsti alla lettera *a*) dell'articolo precedente, la commissione regionale per l'artigianato provvede, alla scadenza di ogni mese, all'esame delle notifiche pervenute nel corso del mese stesso e agli eventuali accertamenti di ufficio e trasmette, entro la prima decade del mese successivo, gli elenchi di aggiornamento alla Cassa mutua regionale per l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione.

Ai fini della compilazione dei prospetti riassuntivi previsti alla lettera *b*) dell'articolo precedente, la Cassa mutua regionale provvede, alla fine di ciascun trimestre, all'esame delle domande pervenute nel corso del trimestre stesso e trasmette, entro la prima decade del mese successivo, i prospetti di aggiornamento all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

Art. 6.

Alla determinazione e alla liquidazione della quota capitaria di cui ai precedenti articoli si provvederà con deliberazioni della giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità ed assistenza sociale.

Art. 7.

Qualora, in futuro i contributi previsti dalla lettera *c*) dello art. 23 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria, fossero assunti a carico del bilancio dello Stato o diminuissero sino ad un importo inferiore a lire 6.615 per la 1ª classe di contribuzione, a lire 8.115 per la 2ª classe, a lire 9.615 per la 3ª classe, a lire 11.115 per la 4ª classe, a lire 12.615 per la 5ª classe e a lire 14.115 per la 6ª classe, la Regione non corrisponderà alla Cassa mutua regionale di malattia per gli artigiani i contributi previsti dalla presente legge.

Art. 8.

In relazione all'intervento finanziario regionale, previsto dalla presente legge, faranno parte del consiglio di amministrazione della locale Cassa mutua regionale malattia per gli artigiani, quali membri di diritto e con voto consultivo, tre rappresentanti della Regione nominati dal consiglio regionale, di cui uno designato dalla minoranza.

Art. 9.

Per l'applicazione in Valle d'Aosta della legge statale 29 dicembre 1956, n. 1533, le dizioni « provincia » e « provinciale », previste dalle norme della legge medesima, si intendono sostituite dalle dizioni « Regioni » e « regionale ».

Art. 10.

La copertura della maggiore spesa annua, prevista in lire sei milioni, derivante a carico del bilancio regionale dalla applicazione della presente legge, in aggiunta alla spesa annua di lire *sei milioni già prevista al capitolo di spesa 467* del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967, è assicurata dall'apposito stanziamento del capitolo 111 del bilancio stesso, come risulta dall'allegato *E* alla legge regionale *3 aprile 1967, n. 6.*

La spesa annua, prevista in complessive lire dodici milioni, per l'integrazione della assistenza di malattia agli artigiani a' sensi della presente legge, graverà sull'apposito capitolo *di spesa 467 del bilancio di previsione della Regione* per l'anno finanziario 1967, il cui attuale stanziamento viene aumentato come da successivo comma, nonchè al corrispondente capitolo di spesa, con stanziamento annuo di lire do*dici milioni, da iscrivere nei bilanci preventivi della Regione* per i successivi anni finanziari.

Per il finanziamento della spesa annua di cui ai precedenti commi per l'anno finanziario 1967 è approvata la seguente variazione allo stato di previsione della Parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967: « lo stanziamento del capitolo di spesa 467 del bilancio (Spese per integrazione assistenza malattia artigiani), è aumentato da lire *sei milioni a lire dodici milioni* mediante prelievo di lire seimilioni dal capitolo 111 del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento — spese correnti — allegato *E*) ».

Art. 11.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 dicembre 1967

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1967, n. 32.

Autorizzazione alla Giunta regionale per l'approvazione, l'impegno e la liquidazione di spesa per l'acquisto di un appezzamento di terreno sito in Aosta, località Chambarlet, di proprietà della signora Dialley Ines ved. Farinet, di Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 28 *dicembre* 1967)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'approvazione, all'impegno e alla liquidazione della spesa di lire diciotto milioni trecento settanta due mila prevista per l'acquisto, dalla signora Dialley Ines ved. Farinet, di Aosta, di un appezzamento di terreno fabbricabile sito in Aosta — località Chamberlet — distinto in catasto al mappale n. 37 del foglio XXXIV, della superficie di circa mq. 1581.

Art. 2.

La spesa di lire 21.000.000 per l'acquisto dell'appezzamento di terreno di cui al precedente articolo graverà per lire 18 milioni 372.000 circa, quale prezzo di acquisto, sull'apposito capitolo 112 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967 (« spese per acquisto di beni patrimoniali ») e per lire 2.680.000 circa, quali spese di stipulazione e registrazione dell'atto notarile di compra-vendita, sull'apposito capitolo 108 del bilancio stesso (« spese notarili, ... e spese accessorie per registrazione di convenzioni e contratti »).

Art. 3.

L'appezzamento di terreno di cui al precedente articolo 1 potrà essere permutato con demolendi fabbricati e con aree di terreno da acquistare per la esecuzione di lavori pubblici ai fini dell'attuazione del piano regolatore della città di Aosta e della valorizzazione di zone di interesse archeologico di Aosta.

Art. 4.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 dicembre 1967

BIONAZ

(1997)

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1967, n. 33.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 28 *dicembre* 1967)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, in conformità al progetto votato dal Consiglio regionale nella adunanza del 10 novembre 1967 (provvedimento n. 290), nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1968 che prevede, nel complesso ed in pareggio, l'ammontare di lire ventiquattro miliardi trentasette milioni cinquecentocinquantamila per n. 104 capitoli dello stato di previsione della Entrata (allegato *A*) e l'ammontare di lire ventiquattro miliardi trentasette milioni cinquecentocinquantamila per n. 365 capitoli dello stato di previsione della Spesa (allegato *B*), secondo le risultanze riassuntive e finali del prospetto riepilogativo del bilancio (allegato *C*).

Art. 2.

Sono autorizzati, per quanto di competenza della Regione, per l'anno finanziario 1968, a' sensi degli articoli 2, 4 e 9 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate per tributi e quote di tributi previsti nello stato di previsione dell'Entrata del bilancio e di spettanza della Regione e degli enti ed uffici soppressi, i cui servizi sono stati trasferiti all'Amministrazione Regionale a' sensi di legge.

Art. 3.

L'approvazione, l'impegno e l'erogazione delle spese non a calcolo e delle spese per la gestione dei servizi regionali saranno deliberati, a' sensi di legge e di regolamento, dalla Giunta regionale nei limiti complessivi di spesa annua degli appositi stanziamenti del bilancio.

Art. 4.

I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 109) e la iscrizione delle somme stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti saranno approvati con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

E' all'uopo approvato il seguente elenco allegato *D* annesso alla presente legge:

Elenco allegato *D*: Spese obbligatorie e di ordine iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1968, ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine con provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 5.

I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese (capitolo 110) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio e a capitoli nuovi saranno approvati con provvedimenti della Giunta da convalidare con legge regionale.

Art. 6.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1968, sul capitolo 111 della parte spesa del bilancio, le spese per complessive lire tredici milioni di cui all'allegato *E* annesso alla presente legge e, sul capitolo 150 della parte Spesa del bilancio, le spese per complessive lire quattrocentoquarantaquattro milioni di cui all'allegato *F* annesso alla presente legge, i prelievi di somme da tali capitoli di spesa saranno autorizzati con provvedimenti legislativi regionali.

Art. 7.

L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato ad ordinare, con ordini di pagamento scritti e motivati ed entro i limiti di spesa degli appositi stanziamenti del bilancio, il pagamento delle spese concernenti i salari spettanti al personale giornaliero, agli operai e manovali provvisori addetti ai cantieri di lavoro gestiti dalla Regione o addetti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, di stabili e di monumenti, delle spese per assegni e salari al personale e paga oraria o giornaliera addetto ai vari servizi regionali e ai cantieri scuola di rimboschimento, nonchè il pagamento delle spese, anche non ricorrenti, preventivamente deliberate dal Consiglio o dalla Giunta con la espressa autorizzazione alla liquidazione mediante emissione di ordini di pagamento.

Art. 8.

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1968, sui capitoli 192 e 193 della parte Spesa del bilancio, rispettivamente, la spesa di lire due milioni per le finalità previste dalla legge regionale 10 maggio 1952, n. 2, concernente provvedimenti in materia di pesca e la spesa di lire diciotto milioni per le finalità previste dalla legge regionale 15 maggio 1953, n. 1, e dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, concernenti interventi a favore della caccia, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 9.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1968, sul capitolo 212 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire duecentosettanta milioni per spese per la bonifica del bestiame, secondo le norme e modalità stabilite con la legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 10.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1968 sul capitolo 214 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire centosettantacinque milioni per la concessione di sussidi e per interventi regionali nelle spese per la costruzione ed il riattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità stabilite con legge regionale 14 agosto 1962, n. 17, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 11.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1968, sul capitolo 217 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire trenta milioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955, n. 167, in data 18 dicembre 1959, n. 115, in data 13 luglio 1962 e n. 192 in data 30 dicembre 1966, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo dell'attrezzatura agricola locale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 12.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1968, sul capitolo 219 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire centocinquanta milioni per la concessione di contributi e sussidi per la co-

struzione, la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere e di impianti irrigui, secondo le norme e modalità stabilite con i provvedimenti consiliari n. 45 in data 7 aprile 1955 e n. 114 in data 15 giugno 1963, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 13.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1968, sul capitolo 223 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire cento milioni per provvedimenti concernenti rimboschimenti, sistemazione di terreni montani, sgombro frane e valanghe, arginature e paravalanghe, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 14.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1968, sui capitoli dal 227 al 264 compresi per la parte Spesa del bilancio, la complessiva spesa di lire un miliardo centoventitremilioni, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per le finalità previste dai rispettivi richiamati articoli delle leggi statali 2 giugno 1961, n. 454, 23 maggio 1964, n. 404, 27 ottobre 1966, n. 910 e 27 luglio 1967, n. 632, sull'attuazione del piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia e per la sistemazione e difesa del suolo, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 15.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1968, sul capitolo 266 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire trecentotrentamilioni per sussidi ad opere di miglioramento fondiario e per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 47 in data 7 aprile 1955, n. 37 in data 21 marzo 1959 e n. 115 in data 15 giugno 1963, concernenti provvedimenti a favore dell'edilizia rurale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 16.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1968, sui capitoli 277 e 283 della parte Spesa del bilancio, la spesa complessiva di lire duecentosedici milioni, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli del bilancio, per contributi e sussidi da concedere per le finalità previste dalle leggi vigenti e dai provvedimenti consiliari n. 72 in data 29 maggio 1957, n. 155 in data 22 dicembre 1961 e n. 98 in data 21 aprile 1967 concernenti provvidenze a favore delle piccole e medie industrie e dell'artigianato.

Art. 17.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1968, sul capitolo 280 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire venticinque milioni per le finalità previste dalla legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente la istituzione dell'Ente valdostano per l'artigianato tipico, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 18.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1968, sui capitoli 293, 300, 326 e 327 della parte Spesa del bilancio, la spesa complessiva di lire duecentottanta milioni ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per la manutenzione delle strade regionali, comunali e consorziali, per la costruzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria di opere stradali di interesse regionale, nonchè di opere danneggiate da frane, alluvioni e da altre calamità, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 19.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1968, sul capitolo 440 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire diciotto milioni per la vaccinazione obbligatoria del bestiame ai fini profilattici e per il funzionamento del posto di controllo sanitario di Pont-St-Martin, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 20.

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1968, la spesa di lire ventimilioniduecentomila sul capitolo 453 del bilancio e la spesa di lire ottantamilioni sul capitolo 454 del bilancio concernenti, rispettivamente, il contributo annuo ordinario dovuto al Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta e contributi straordinari da concedere per spese di ricovero e di assistenza di tubercolotici poveri, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale a' sensi delle leggi vigenti e del provvedimento consiliare n. 170 in data 18 dicembre 1959, e successive modificazioni.

Art. 21.

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1968, sui capitoli 468 e 469 della parte Spesa del bilancio, rispettivamente, la spesa di lire novantamilioni per spese e contributi concernenti l'assistenza ed il ricovero di minori e di malati poveri in istituti ed in luoghi di cura e la spesa di lire ventuno milioni per assistenza climatica all'infanzia, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 22.

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1968, la spesa di lire ottantamilioni sul capitolo 533 del bilancio e la spesa di lire duecentomilioni sul capitolo 535 del bilancio concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo ed il miglioramento dell'industria turistica ed alberghiera, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale, in applicazione dei provvedimenti consiliari vigenti in materia.

Art. 23.

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1968, la spesa di lire quattromilioni sul capitolo 511 del bilancio e la spesa di lire trentasei milioni sul capitolo 532 del bilancio per le finalità previste dalle leggi regionali 10 gennaio 1961, n. 2 e 9 maggio 1963, n. 11, recanti provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e ler l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di soccorso alpino, spese da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle precitate leggi regionali.

Art. 24.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1968, sul capitolo 512 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire quattromilioni per le finalità previste dalla legge regionale 17 novembre 1960, n. 9, concernente norme sull'assistenza alle guide e portatori alpini e loro orfani.

Art. 25.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1968, sul capitolo 530 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire quindicimilioni per impianti, attrezzature e velivoli per il campo regionale di aviazione di Aosta, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 26.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1968, sul capitolo 537 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire cinquantamilioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 150 in data 29 dicembre 1949 e n. 80 in data 27 maggio 1963, concernenti provvidenze per la tutela ed il miglioramento dell'edilizia locale e per la protezione del paesaggio, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 27.

E' approvato il seguente riepilogo da cui risulta il complesso delle entrate e delle spese del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1968, come da allegati *A*, *B* e *C* annessi alla presente legge:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE E SPESE

ENTRATE

Titolo I — Entrate tributarie . . .	10.840.480.000	
Titolo II — Entrate extra tributarie	9.525.770.000	
Totale titoli I e II	20.366.250.000	20.366.250.000
Titolo III — Alienazione di beni patrimoniali e rimborso di prestiti		3.671.300.000
Titolo IV — Accensione di prestiti		—
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE . . .		24.037.550.000

SPESE

Assessorato:	Titolo I spese corr.	Titolo II spese in conto capitale	Totale
Finanze	5.347.477.015	4.875.300.000	10.222.777.015
Agricoltura e foreste	536.000.000	2.478.000.000	3.014.000.000
Industria e commercio	292.000.000	150.000.000	442.000.000
Lavori pubblici	467.200.000	2.854.400.000	3.321.600.000
Pubblica istruzione	3.520.300.000	40.000.000	3.560.300.000
Sanità e assistenza	1.642.400.000	36.000.000	1.678.400.000
Turismo antichità e belle arti	643.200.000	906.000.000	1.549.200.000
Totale per titoli	12.448.577.015	11.339.700.000	23.788.277.015
Titolo III - rimborso di prestiti			249.272.985
Totale complessivo delle spese			24.037.550.000

RIASSUNTO GENERALE

ENTRATE	L.	24.037.550.000
SPESE	»	24.037.550.000

Art. 28.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma della Valle di Aosta.

Aosta, addì 22 dicembre 1967

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1967, n. 34.

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1968 presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 28 *dicembre* 1967)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della proroga della garanzia fidejussioria della Regione per il periodo di un anno, dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968, presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, nell'interesse ed a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive lire quattrocentomilioni, per la concessione alla predetta cooperativa di un fido bancario, utilizzabile in via continuativa per apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della cooperativa stessa.

Art. 2.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, già prevista dalla legge regionale 31 gennaio 1967, n. 5, è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della proroga della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della proroga della garanzia fideiussoria, di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme a debito ed a carico della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme agli istituendi capitoli della parte Spese e della parte Entrate del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968, con stanziamento annuo di lire quattrocentomilioni, corrispondenti ai sottoindicati capitoli della parte Spese e della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967:

Capitolo 141 della parte Spese: «Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto bancario San Paolo di Torino in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamento bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta (leggi regionali 31 gennaio 1967, n. 56 e 22 dicembre 1967, n. 34)»;

Capitolo 127 della parte Entrate: «Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (leggi regionali 31 gennaio 1967, n. 5 e 22 dicembre 1967, n. 34)».

Art. 5.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte Spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968.

Art. 6.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il ricupero, dalla Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 dicembre 1967

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1967, n. 35.

Autorizzazione alla concessione della garanzia fideiussoria della Regione a favore della Società autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta (A.T.I.V.A.), presso la Cassa di risparmio di Torino, per il parziale finanziamento delle spese per la costruzione dell'autostrada Ivrea-Santhià.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 28 *dicembre* 1967)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire le operazioni di parziale finanziamento delle spese per la costruzione dell'autostrada Ivrea-Santhià, è autorizzata, a' sensi dell'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione Valle d'Aosta, in via solidale con la provincia di Torino ed i comuni di Torino e di Ivrea, per la durata di anni ventitrè a decorrere dal 1° gennaio 1969, per gli obblighi derivanti da un mutuo passivo dell'importo di complessive lire sei miliardi che la « Società autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta », con sede in Torino, contrarrà presso la Cassa di risparmio di Torino.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria della Regione di cui al precedente articolo, da concedersi sino al precitato complessivo importo di lire sei miliardi, sarà approvata con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo condizioni e modalità previamente concordate tra la Regione e la Società autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta, d'intesa con le competenti autorità governative, e approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme a debito della Società autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme ai seguenti istituendi capitoli della parte Spese e della parte Entrate dei bilanci di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969 e per i successivi anni finanziari, in relazione alla durata della garanzia fideiussoria da concedere:

capitolo . . . . della parte Spese: « Spese per eventuali pagamenti di somme, per conto della Società autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria della Regione su mutui », con lo stanziamento annuo di lire cinquecentotrentamilioni;

capitolo . . . . della parte Entrate: « Entrate per riscossione di crediti verso la Società autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta e verso lo Stato per concessione di garanzia fideiussoria regionale su mutui », con lo stanziamento annuo di lire cinquecentotrentamilioni.

Art. 5.

Al finanziamento e alla liquidazione delle spese, nonchè ai ricuperi e introiti di somme di cui al precedente articolo 4, provvederà la Giunta regionale con motivate deliberazioni, di cui dovrà essere data comunicazione al Consiglio regionale.

Art. 6.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 dicembre 1967

BIONAZ

(1998)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.